

RG n.3487/2016

Successivamente, all'udienza del giorno 4.12.2017 ad ore 12.00 davanti alla sottoscritta dott.ssa Annamaria Antonini sono comparsi: per parte attrice l'avv. []
per parte convenuta l'avv. [] in sost. Avv. [] per parte intervenuta l'avv. []

L'avv. [] chiede fissarsi udienza di p.c. sull'eccezione preliminare. Le controparti si rimettono.

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione sulla questione preliminare sollevata da parte convenuta, invita le parti a precisare le proprie conclusioni, riservandosi di pronunciare sentenza orale dopo la discussione.

L'avv. [] conclude come da atto di citazione e per la rifusione delle spese in proprio favore, evidenziando la propria carenza di interesse sostanziale. L' [] conclude come da comparsa di costituzione; spese rifuse. L' [] conclude come da atto di intervento per il rigetto delle eccezioni formulate da parte convenuta; spese quantomeno compensate.

Il Giudice istruttore, invita le parti a discutere la causa e, dopo breve discussione, pronuncia sentenza orale ex art. 281 sexies c.p.c. come da fogli allegati al presente verbale, dei quali dà integrale lettura.

Il Giudice

dott.ssa Annamaria Antonini



Combo del
- 4 DIC. 2017
[Signature]

ogge Ho:
MANDATO



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini Drigani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

Nella causa civile iscritta al n.3487/2016 R.A.C.C., promossa con atto di citazione notificato in data 8.7.2016, cronologico n. 7085 dell'Ufficiale Giudiziario di Udine

DA


con il proc. e dom. avv.
a margine dell'atto di citazione.

del Foro di Udine, per mandato

-ATTRICE-

CONTRO

A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.



con il proc. avv. _____ del Foro di Venezia, per mandato a
margine della comparsa di costituzione e risposta e con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. _____ del Foro di Udine

-CONVENUTA-

CON L'INTERVENTO DI

con i proc. avv. _____ e
_____ del Foro di Roma, Milano e Udine e con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. _____ in Udine, per procura
in calce all'atto di intervento

Oggetto: contratti bancari.

Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti come precisate a verbale dell'odierna
udienza e da aversi qui come integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.

o s s e r v a

Fallimentari e Società.it

La presente controversia, avente ad oggetto rapporti bancari, è stata promossa da _____ con atto di citazione notificato in data 8.7.2016 ed iscrizione a ruolo dd. 11.7.2016 nei confronti di _____

Solo in pendenza di causa è intervenuta in giudizio _____

assumendo di essere cessionaria del credito della parte attrice come da contratto dd. 31.10.2016; contratto, dunque, stipulato in epoca successiva all'instaurazione del presente giudizio.

La banca convenuta ha eccepito l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ed il Giudice, con ordinanza dd. 15.5.2017, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione ed ha contestualmente rinviato la causa all'udienza del 30.10.2017. A questa udienza la banca convenuta ha reiterato la eccezione di improcedibilità della domanda per omessa rituale instaurazione del procedimento di mediazione.

Oggetto della presente decisione è unicamente la fondatezza o meno dell'eccezione di improcedibilità della domanda attorea formulata dalla parte convenuta per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

L'eccezione è fondata.

Dagli atti del procedimento di mediazione si evince che la parte attrice _____ non si è presentata personalmente, né a mezzo di difensore, davanti al mediatore. Per completezza, va aggiunto che non è comparso in udienza davanti al mediatore nemmeno il legale rappresentante del terzo intervenuto in giudizio _____

., ma solo il legale rappresentante della banca ed il di lei difensore.

Poiché la *ratio* e la finalità della mediazione è quella di attivare la comunicazione tra le parti litiganti onde verificare, con l'aiuto del

mediatore, la possibilità di una soluzione concordata della controversia, appare evidente la necessità della personale comparizione delle parti stesse davanti al mediatore poiché, altrimenti, la conciliazione si rivela impossibile. L'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto anche da parte di questo Tribunale è nel senso di ritenere condizione imprescindibile per la valida instaurazione del procedimento di mediazione la personale comparizione delle parti, quantomeno della parte che ha presentato la domanda di mediazione, eventualmente a mezzo di procuratore speciale. Ne consegue che nello specifico non si è realizzata la condizione di cui all'art. 2 bis secondo cui: *"quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo"*. Ed infatti nello specifico la mediazione ha sortito esito negativo non già perché le parti non hanno trovato un accordo, ma perché non lo avrebbero mai potuto trovare in assenza della presenza davanti al mediatore della parte odierna attrice ^{e della parte intervenuta} che aveva presentato la domanda di mediazione.

In sostanza, va dichiarata l'improcedibilità della domanda attorea per omessa valida instaurazione del procedimento di mediazione.

Poiché la questione trattata concerne un presupposto di procedibilità della domanda che non è stato assolto dalla parte attrice, questa va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore della banca convenuta.

Nulla per le spese sostenute dal terzo ^{interventista} ~~dichiarato~~ poiché questi è intervenuto spontaneamente in una controversia già iniziata.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **dichiara** la improcedibilità della domanda attorea.
- 2) **condanna** parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore della banca convenuta, liquidate in €. 2.500,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) **nulla** per le spese sostenute dal terzo intervenuto in giudizio.

Così deciso in Udine, 4.12.2017

IL CANCELLIERE
Sivia Diocini



IL GIUDICE

dott.ssa Annamaria Antonini Drigani

Depositato in Cancelleria
il 4 DIC. 2017
oggi

IL CANCELLIERE
Sivia Diocini

